

COMUNE DI FLORIDIA

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E
RELATIVE TARIFFE

(Aggiornato giusta delibera del CC n. 6 del 05/03/2009)

INDICE SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito e finalità del regolamento
Art. 2	Oggetto del canone
Art. 3	Soggetti attivi e passivi
Art. 4	Tariffe
Art. 5	Graduazione della tassa
Art. 6	Occupazioni permanenti e temporanee
Art. 7	Determinazione della tariffa base
Art. 8	Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione.
Art. 9	Criteri di determinazione del canone
Art. 10	Particolari criteri di determinazione della superficie tassabile
Art. 11	Passo carrabile
Art. 12	Riserva di parcheggio
Art. 12 bis	Attività edilizia
Art. 13	Domanda per la costruzione di passo carrabile
Art. 14	Domanda per la concessione di riserve di parcheggio
Art. 15	Concessione per la costruzione di passo carrabile e riserva di parcheggio
Art. 16	Costruzione e soppressione del passo carrabile
Art. 17	Determinazione superficie tassabile dei passi carrabili
Art. 18	Tariffe passi carrabili

CAP II - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO STRADALE

Art. 19	Ambito di applicazione della tassa
Art. 20	Tariffe
Art. 21	Domanda di concessione
Art. 22	Istruttoria della domanda
Art. 23	Disciplinare di Concessione
Art. 24	Carattere delle occupazioni
Art. 25	Revoca e decadenza di concessioni o autorizzazioni
Art. 26	Occupazioni abusive
Art. 27	Esenzione

CAPO III -OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 28	Rilascio concessione occupazioni permanenti
Art. 29	Scadenza e revoca della concessione
Art. 30	Denuncia occupazioni permanenti
Art. 31	Variazioni
Art. 32	Pagamento del canone

CAPO IV -OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Art. 33 Concessione occupazioni temporanee
- Art. 34 Precedenza nelle assegnazioni di aree e titolarità delle concessioni
- Art. 35 Disposizioni particolari per l'esercizio del commercio ambulante a posto fisso (Mercato settimanale)
- Art. 36 Denuncia e versamento del canone

CAPO V -ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA - CONTENZIOSO - SANZIONI

- Art. 37 Controlli
- Art. 38 Accertamenti
- Art. 39 Riscossione coattiva
- Art. 40 Ricorsi
- Art. 41 Sanzioni
- Art. 42 Interessi moratori
- Art. 43 Rimborsi

CAPO VI -GESTIONE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 44 Forme di gestione
- Art. 45 Funzionario responsabile
- Art. 46 Pubblicità del Regolamento
- Art. 47 Disciplina transitoria
- Art. 48 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446/97, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

Art. 2

Oggetto del canone

Sono soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e alle riserve di parcheggio all'interno del centro abitato nelle aree antistanti le attività commerciali a posto fisso.

Art. 3

Soggetti attivi e passivi

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art. 4

Tariffe

Le tariffe sono adottate entro i termini stabiliti dalla legge ed entrano in vigore il 1° gennaio dello stesso anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge. In mancanza di delibera di variazione adottata entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate per gli anni successivi.

Art. 5

Graduazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in due categorie come da tabella 1 allegata al presente Regolamento di cui forma parte integrante.

Art. 6
Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti e impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.7
Determinazione della tariffa base

1) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) - Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

1^ categoria	2^ categoria
€ 1.20	€ 0.60

B) - Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo art.8 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:

dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

dalle ore 14,00 in poi.

2) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 15% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lett.A). Il canone annuo per i passi carrabili è pari a 10,00 euro al metro lineare.

Art.8
Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione.

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicato la misura di base di tariffa fissata all'art.7 del presente regolamento.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI.

OCCUPAZIONI:

DESCRIZIONE	CAT. I	CAT.II
1 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli e riserve di parcheggio di cui all'art.2	1,25	1,25
2 Occupaz. con spett. viaggianti	0,60	0,50
3 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,60	0,55

Art.9

Criteri di determinazione del canone

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee di cui all'art. 7 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 8. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Per i passi carrabile si applica la tariffa di cui alla tabella 1

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone è quella giornaliera di cui al comma 1 lett.B), per i giorni di effettiva occupazione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art.7 va moltiplicato per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art.8. L'importo così ottenuto va ripartito a fasce orarie e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolati con arrotondamento al mezzo metro superiore.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese e che si verificano con carattere ricorrente e stagionale si applica una riduzione del 50%

Art. 10
Particolari criteri di determinazione della superficie tassabile

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Art.11
Passo carrabile

Per passo carrabile si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area privata. Sono considerati, altresì, passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I proprietari degli accessi carrabili e/o pedonali a filo con il manto stradale devono presentare domanda per ottenere la concessione.

Il Comune tenuto conto delle esigenze di viabilità può, attraverso il rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi.

Art. 12
Riserva di parcheggio

Per riserva di parcheggio si intende quella porzione di area lungo una pubblica via, richiesta e concessa in favore dei commercianti in sede fissa, antistante il punto vendita.

Art. 12 bis
Attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o concessione dei lavori da parte dell'U.T.C.

Art. 13
Domanda per la costruzione di passo carrabile

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di persona o Enti diversi dal Comune su spazi ed aree pubbliche deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale. La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte dell' U.T.C. che rilascerà la concessione sentito il parere dei Vigili Urbani.

Art. 14

Domanda per la concessione di riserve di parcheggio

La concessione onerosa di riserva di parcheggio lungo una pubblica via e antistante il punto vendita deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio Attività produttive o prelevato dal sito web del comune di Floridaia (www.comune.floridia.sr.it) Home page- servizi comunali – tributi e att. Prod. – attiv. produttive e commercio –modelli
La domanda verrà istruita dal responsabile delle attività produttive, che rilascerà la concessione, visto il parere dei Vigili Urbani.

Art. 15

Concessione per la costruzione di passo carrabile e riserva di parcheggio

L'atto di concessione di passo carrabile e delle riserve di parcheggio è rilasciato previo pagamento del canone relativo.

Art. 16

Costruzione e soppressione del passo carrabile

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta per l'esistenza in sé per sé del passo carrabile, prescindendo dall'effettiva utilizzazione di esso, dall'intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di una concessione del suolo .

Gli interessati possono sempre chiedere la messa in pristino, a loro totali spese dell'asse stradale del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile. Il Comune, fatti i debiti accertamenti, provvederà alla cancellazione del contribuente a decorrere dall'anno successivo.

Nel caso di esecuzione di lavori comportanti modifiche dei luoghi, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà, in tutto o in parte, modificare o abolire gli esistenti passi carrabili provvedendo conseguentemente a rettificare le posizioni tributarie degli utenti.

Art. 17

Determinazione superficie tassabile dei passi carrabili

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale", coincidendo quindi con la larghezza in metri lineari.

Art. 18

Tariffe passi carrabili

Per i passi carrabili il canone è pari 10,00 euro al metro lineare.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, il canone è ridotto al 30 per cento.

Il canone per i nuovi passi carrabili, per il primo anno, sarà quantificato in dodicesimi fino al 31 dicembre.

Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo

CAP II

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO STRADALE

Art. 19

Ambito di applicazione della tassa

Le occupazioni permanenti del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, sono soggetti al pagamento della COSAP.

Art. 20

Tariffe

Il canone di occupazione del sottosuolo stradale di cui al precedente articolo è determinato nella misura euro 0,80 per utenza.

Le utenze sulla base delle quali deve essere determinato il canone per ciascuna annualità sono quelle che risultano al 31 dicembre dell'anno precedente.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno le aziende erogatrici dei servizi devono comunicare il numero delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21

Domanda di concessione

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di area privata gravati da servitù di pubblico passaggio, deve farne domanda al Comune, indicando oltre alle proprie generalità, domicilio e codice fiscale, il motivo dell'occupazione, la durata e la superficie che si intende occupare.

Ove occorra, la domanda dovrà essere corredata da grafici, fotografie, progetti, il tutto secondo le istruzioni del competente Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizione, la priorità di presentazione in base al numero di protocollo generale costituisce preferenza. Costituisce tuttavia preferenza, la richiesta di pubblici esercizi che chiedono la concessione dello spazio antistante l'esercizio stesso purché presentata prima del formale rilascio della concessione ad altro richiedente.

La domanda di concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal regolamento.

Le occupazioni di urgenza, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori, potranno essere effettuate dagli interessati prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

Art. 22

Istruttoria della domanda

Le domande saranno sottoposte, ove occorre, ai pareri degli Uffici comunali interessati (Ufficio Tecnico, Ufficio di Polizia Urbana, Ufficio Sanitario, etc.). Nell'istruttoria della domanda, gli Uffici comunali, in sede di parere, dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento.

In particolare, in caso di installazione di chioschi e/o altre strutture all'interno del centro abitato, il titolare della concessione deve osservare e garantire tutte le prescrizioni qui di seguito specificate:

- a) che la struttura, oltre ad occupare quella porzione di sede stradale che l'Ente proprietario riterrà di concedere, potrà anche occupare una parte di marciapiede a condizione che venga lasciato uno spazio non inferiore a mt.uno dalla fronteggiante costruzione in modo da garantire la libera circolazione dei pedoni e dei diversamente abili;
- b) che la struttura da allocare sul suolo pubblico dovrà essere "precaria", ossia dovrà essere formata da elementi componibili facilmente smontabili, al fine di lasciare, libero e vuoto da cose, il suolo stradale e/o marciapiedi occupati ogni qualvolta l'Ente concessionario lo richiederà;
- c) che la struttura dovrà essere dotata di tutti quegli accorgimenti previsti dalle vigenti norme in modo da garantire sia la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e sia la sicurezza e la incolumità di chi vi sosta per la consumazione di bevande e/o altro. Inoltre, dovrà sempre essere garantita la perfetta efficienza sia di giorno che di notte di tutta la strumentazione installata.

L'istruttoria dovrà essere completata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o dall'eventuale richiesta di documentazione integrativa. Alla domanda deve essere allegato un progetto della struttura che si vuole realizzare.

Art. 23 Disciplinare di Concessione

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non può aver luogo se non dietro atto di concessione. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Art. 24 Carattere delle occupazioni

La concessione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione dovendo, egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte e che a richiesta dovrà esibire. A tal scopo l'atto di concessione potrà essere subordinato alla preventiva dimostrazione da parte dell'interessato di essere in possesso delle prescritte licenze ed autorizzazioni. In tutti i casi l'autorizzazione si intende accordata:

- a) fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il corso della concessione stessa, nonché lo spostamento, le rimozioni di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

Art. 25

Revoca e decadenza di concessioni o autorizzazioni

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico non dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

La revoca della concessione, così come le modifiche, saranno notificate al concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato e il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico sono causa di decadenza della concessione.

Art. 26

Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o, venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni dispone, con propria ordinanza, la rimozione del materiale, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 27

Esenzione

Sono esenti dal canone:

Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo stato, da enti pubblici o enti non-profit e fondazioni con finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica senza scopo di lucro.

Il commercio ambulante ed itinerante occasionale.

Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuati in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze.

CAPO III

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 28

Rilascio concessione occupazioni permanenti

L'atto di concessione di occupazione permanente viene rilasciato dal funzionario responsabile come previsto nei precedenti articoli previa acquisizione dei pareri prescritti.

Art. 29
Scadenza della concessione

Le concessione per occupazioni permanenti scadono alla data stabilita dall'apposito disciplinare e, se non indicata, al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia la data di inizio dell'occupazione. In questo ultimo caso si rinnovano automaticamente qualora non intervenga formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 30
Denuncia occupazioni permanenti

La denuncia va effettuata utilizzando degli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso i relativi Uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. L'attestato di versamento del canone deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Art. 31
Variazioni

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone tranne i casi in cui non si verificano variazioni nell'occupazione che determini un maggior o minore ammontare del tributo. In questo caso va presentata una nuova denuncia entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 32
Pagamento del canone

Il pagamento del canone per le occupazioni permanenti deve essere effettuato entro il mese di Aprile. Limitatamente al canone di occupazione del mercato settimanale, dall'importo saranno defalcate le giornate dell'anno precedente in cui il mercato non si è svolto a causa di eventi atmosferici e sarà suddiviso in due rate da versare entro il 30 aprile e 31 luglio di ogni anno. Il pagamento può avvenire mediante c/c postale intestato all'ente o mediante versamento diretto all'agente contabile all'uopo incaricato. Il mancato pagamento del canone entro i termini suddetti comporterà la sospensione della concessione fino al giorno del pagamento del canone comprensivo delle sanzioni di cui al seguente art.41.

Nei casi di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento, a 1,00 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 cent/euro o, per eccesso, se superiore. Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione.

CAPO IV

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 33

Concessione occupazioni temporanee

L'occupazione è oggetto di apposito atto di concessione del funzionario responsabile che dà diritto al concessionario di occupare l'area assegnata per la durata concessa.

La concessione si intende automaticamente scaduta al termine del periodo per cui fu autorizzata, salvo la facoltà di rinnovo a richiesta dell'interessato.

Art. 34

Precedenza nelle assegnazioni di aree e titolarità delle concessioni

Non costituisce titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Chi occupa un determinato posto può prenotarlo per un periodo successivo.

Per le preferenze, in caso di più richieste, si rinvia a quanto precisato nel precedente art. 21.

Art. 35

Disposizioni particolari per l'esercizio del commercio ambulante a posto fisso (Mercato settimanale)

La normativa prevista dal presente Regolamento va integrata, per quanto attiene le aree soggette all'esercizio del commercio ambulante, alle specifiche norme inserite nel piano di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita e relative al commercio ambulante in applicazione della legge n. 112 del 28.03.1991 e del Regolamento di esecuzione.

Sono da considerarsi temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno o comunque realizzate su strade o piazze che, al termine dell'attività mercatale, rientrano nella piena disponibilità della collettività.

Art. 36

Denuncia e versamento del canone

Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o versamento diretto all'agente contabile in forza all'ufficio COSAP.

CAPO V

ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA - CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 37 Controlli

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, procede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone va effettuata dal contribuente, mediante versamento su c/c postale, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 38 Accertamenti

Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

Il funzionario responsabile provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedente, separatamente per ciascun anno.

Art. 39 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dell'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, in un'unica soluzione, oppure mediante l'ingiunzione fiscale di cui R.D. n°639/1910.

Art. 40 Ricorsi

Entro 30 giorni dalla data della notifica, contro gli accertamenti del canone per la occupazioni di spazi ed aree pubbliche è ammesso ricorso:

- a) alla detta Commissione tributaria provinciale secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Art. 41
Sanzioni

Per l'omesso pagamento del canone, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del canone.

Per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta del 50 per cento.

Art. 42
Interessi moratori

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione dell'interesse legale maggiorato del 1,5% per ogni giorno di ritardo.

Art. 43
Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune emette provvedimento entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano l'interesse legale maggiorato del 1,5% per ogni giorno di ritardo.

CAPO VI

**GESTIONE DEL SERVIZIO
E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 44
Forme di gestione

Il servizio di accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.

Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio può essere affidato in concessione nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 45
Funzionario responsabile

Il Sindaco, in caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 46
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 47
Disciplina transitoria

Per le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 48
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**ELENCO DI CLASSIFICAZIONE
DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE**

CATEGORIA	ELENCO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
I	Piazza del Popolo Piazza Umberto I Via Pellico Via IV Novembre (tratto dal CVE a Via Giusti) Via Roma Via Crispi (tratto Via Giusti/Piazza del Popolo) Via Archimede (tratto Via Giusti/C.V.E.)
II	Comprende tutte le altre strade ed aree pubbliche non indicate nella I categoria.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFA ANNUA

Num prg	DESCRIZIONE	CATEG. I	CATEG. II
1	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli riserve di parcheggio	€ 84.00	€ 40,00
2	Occupaz. con spett. viaggianti	€ 42.00	€ 20.00
Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.			
3	Passo Carrabile	€10,00	

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Num prg	DESCRIZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO DELLA TARIFFA	TARIFFA PER MQ.	
			CAT. I	CAT.II
			euro	euro
1	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli e riserve di parcheggio	Tariffa	1,50	0,75
		dalle 7,00 alle 14,00	0,60	0,30
		dalle 14,00 in poi	0,90	0,45
2	Occupaz. con spett. viaggianti	Tariffa	0,75	0,38
		dalle 7,00 alle 14,00	0,30	0,15
		dalle 14,00 in poi	0,45	0,23
4	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	Tariffa	0,90	0,40

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadri e fino a 1.000 metri quadri e del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.